

Bozza di
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOVARA E LA PROVINCIA DI NOVARA PER
L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA
GENERALE

L'anno duemilaj Ybhi bc, addì ____ del mese di _____, in Novara,

TRA

il Comune di Novara (C.F.), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Alessandro Canelli, nato a il, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell'Ente in Novara, Via Fratelli Rosselli 1, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n... del

E

la Provincia di Novara (C.F. 80026850034), rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. Federico Binatti, nato ad Abbiategrasso (MI) il 13.2.1983, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell'Ente in Novara, Piazza Matteotti 1, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale n... del

PREMESSO CHE

- l'art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
- ai sensi dell'art. 98, comma 3 del TUEL, come modificato dall'art. 4, comma 4-bis del D.L. n. 78/2015 convertito, con modificazioni, in Legge n. 125/2015, "i comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia. Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province";
- l'art. 1, commi 85 e seguenti della Legge n. 56/2014 individua le funzioni fondamentali delle province, quali enti di area vasta, indirizzando l'attività delle province verso forme di gestione associata dei servizi, in sinergia con i comuni del proprio ambito territoriale;
- al fine di contenere la spesa pubblica, l'art. 1, comma 421 della Legge n. 190/2014 ha disposto il dimezzamento della dotazione organica delle province;
- il Comune di Novara, con deliberazione del Consiglio Comunale n..... del, e la Provincia di Novara, con deliberazione del Consiglio Provinciale n..... del, onde garantire una funzionale ripartizione del servizio tra le due sedi e una suddivisione proporzionale dei relativi costi, così conseguendo l'avvio di azioni sinergiche nell'esercizio delle funzioni di rispettiva spettanza al servizio del territorio, al fine di realizzare concreti obiettivi di semplificazione, efficienza,

efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e della spesa pubblica, nonché realizzando un significativo risparmio di spesa, hanno deliberato l'esercizio in forma associata delle funzioni di Segreteria Generale, autorizzando, a tal fine, la stipula della presente convenzione, ai sensi dei sopra richiamati artt. 30 e 98 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997;

- l'associazione tra il Comune di Novara e la Provincia di Novara rappresenta il migliore abbinamento in ragione delle maggiori analogie organizzative e degli vantaggi logistici;
- l'impegno temporale del Segretario Generale e la relativa spesa sono ripartiti tra i due Enti in percentuali dissimili, in ragione del diverso assetto strutturale dei due Enti;

SI COVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ

1. Il Comune di Novara (nel prosieguo più brevemente "Comune") e la Provincia di Novara (nel prosieguo più brevemente "Provincia"), stipulano la presente convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segreteria Generale, a norma degli artt. 30 e 98 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, al fine di dare avvio ad azioni sinergiche nell'esercizio delle funzioni di rispettiva spettanza al servizio del territorio, in tal modo realizzando concreti obiettivi di semplificazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e della spesa pubblica, nonché conseguendo un significativo risparmio di spesa.

ART. 2 TITOLARITA' DELLA SEDE

1. Le funzioni di Ente capo-convenzione sono attribuite al Comune di Novara, al cui Sindaco competono, pertanto, la nomina e la revoca del Segretario Generale, previo accordo con il Presidente della Provincia di Novara.

ART. 3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il Segretario Generale svolge per entrambe gli Enti le funzioni previste dalla legge, dagli Statuti, dai Regolamenti ed ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco e dal Presidente, in conformità all'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Il Segretario Generale svolge la sua attività in ciascuno dei due Enti convenzionati, garantendo le funzioni alle quali è preposto, ma comunque con un impegno

temporale commisurato alla percentuale concordata tra i due Enti convenzionati per la ripartizione delle spese.

3. Più precise modalità per un soddisfacente svolgimento del servizio sono definite in accordo tra il Sindaco ed il Presidente, di concerto con il Segretario Generale.
4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Segretario Generale, le relative funzioni vengono esercitate dai Vice Segretari Generali nei riguardi dei rispettivi Enti di appartenenza.

ART. 4

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO

1. Al Segretario Generale compete il trattamento economico stabilito per le sedi convenzionate dai vigenti C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali e dagli eventuali contratti decentrati.
2. La retribuzione di risultato viene corrisposta nella misura del raggiungimento degli obiettivi che il Sindaco e il Presidente avranno concordato e assegnato. La valutazione annuale circa il raggiungimento dei predetti obiettivi viene effettuata a cura del Comune, con la propria regolamentazione ed i propri organi a ciò deputati; la Provincia si impegna a fornire ogni utile documentazione e ragguglio. Anche tale onere retributivo viene ripartito tra i due Enti convenzionati secondo la percentuale stabilita nel presente atto.
3. Qualsiasi emolumento, la cui misura dipenda da una decisione dell'Ente datore di lavoro, viene determinato in accordo tra il Sindaco ed il Presidente.

ART. 5

RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI CONVENZIONATI

1. I due Enti convenzionati concorrono alla spesa relativa al trattamento economico del Segretario Generale in rapporto all'impegno temporale reso in favore di ciascuno di essi, nella misura del 70% (settanta per cento) a carico del Comune e del 30% (trenta per cento) a carico della Provincia.
2. Rientrano nel riparto in maniera indistinta tutte le voci stipendiali che costituiscono retribuzione per il Segretario Generale. Sono a carico di ciascun Ente i rimborsi per spese sostenute specificatamente nell'interesse di uno solo di essi.
3. La retribuzione del Segretario Generale è contabilizzata e liquidata dal Comune, il quale, a consuntivo, provvederà al recupero della quota a carico della Provincia.
4. Il Comune, ad inizio esercizio, trasmette alla Provincia una previsione di spesa annuale e può richiedere il rimborso della quota a carico della stessa con cadenza anche trimestrale, previa rendicontazione. La Provincia vi provvede entro trenta giorni.

ART. 6

RAPPORTI GIURIDICI CON IL SEGRETARIO GENERALE

1. L'avvio della procedura, la nomina e la revoca del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 99 del TUEL, competono al Sindaco del Comune in accordo con il Presidente della Provincia.
2. Tutti gli atti di gestione amministrativa del rapporto di lavoro del Segretario Generale (a titolo meramente esemplificativo: autorizzazione alla fruizione di ferie, permessi, congedi ed aspettative, allo svolgimento di incarichi, alla partecipazione a corsi di formazione, ecc...) sono assunti dal Comune. La Provincia chiederà l'emanazione di provvedimenti autorizzativi per attività da svolgersi nel suo esclusivo interesse.
3. La Provincia trasmette al Comune l'eventuale richiesta, debitamente documentata, utile a fini dell'avvio del procedimento disciplinare a seguito di mancanze del Segretario Generale a proprio danno.

ART. 7

FORME DI CONSULTAZIONE TRA GLI ENTI CONVENZIONATI

1. Tutte le decisioni che la presente convenzione richiede vengano assunte in forma congiunta investono il Sindaco del Comune ed il Presidente della Provincia o loro delegato, che devono decidere concordemente.
2. Tutte le decisioni che la presente convenzione richiede vengano assunte previa consultazione investite i medesimi organi.
3. Ciascuno di loro può richiedere una consultazione su qualsiasi argomento inerente la presente convenzione.

ART. 8

DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

1. La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2011, fatta salva diversa determinazione delle parti.
2. Gli Enti convenzionati possono estinguere anticipatamente la presente convenzione, previa assunzione di analogo provvedimento deliberativo da parte dei rispettivi organi competenti.
3. Ciascun Ente convenzionato può recedere unilateralmente dalla presente convenzione in qualsivoglia momento, previa assunzione di analogo provvedimento deliberativo da parte del proprio organo competente; il recesso avrà effetto decorsi 3 (tre) mesi dalla comunicazione di tale decisione all'altro Ente consorziato.

ART. 9

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione le norme di legge, statutarie e regolamentari dei rispettivi Enti, che disciplinano le convenzioni tra Enti, nonché le norme disciplinanti lo stato giuridico ed economico dei Segretari comunali e provinciali.

2. Copia della presente convenzione, corredata delle deliberazioni dei rispettivi organi deliberanti, sarà trasmessa al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali ed alla Prefettura di Torino – Albo regionale dei Segretari comunali e provinciali.
3. La presente convenzione sarà soggetto a registrazione sono in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, tariffa Parte II, allegata al D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i..
4. Il presente atto è esente da bollo, a norma dell'art. 16 della tabella Allegato B) al D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Comune di Novara
Il Sindaco

La Provincia di Novara
Il Presidente